



Comune di Grosseto

Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi

Servizio Reclutamento e Formazione

Allegato sub “A”

Affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Grosseto e nomina del Medico Competente previsto dal Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.). CIG 8168628512

Capitolato speciale d'appalto

INDICE

| | |
|--|-----------|
| <u>Premessa.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Art. 2 - Durata dell'appalto.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Art. 3 - Importo dell'appalto.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Art. 4 - Nomina del Medico Competente.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Art. 5 - Compiti del Medico Competente e sorveglianza sanitaria.....</u> | <u>5</u> |
| <u>Art. 7 - Modalità di svolgimento delle prestazioni.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....</u> | <u>11</u> |
| <u>Art. 9 - Personale per l'esecuzione del servizio.....</u> | <u>12</u> |
| <u>Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto.....</u> | <u>12</u> |
| <u>Art. 11 - Anticipazione del prezzo.....</u> | <u>12</u> |
| <u>Art. 12 - Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore.....</u> | <u>13</u> |
| <u>Art. 13 - Stipulazione del contratto, garanzie e coperture assicurative e spese contrattuali.....</u> | <u>13</u> |
| <u>Art. 14 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale di Grosseto.....</u> | <u>13</u> |
| <u>Art. 15 - Infortuni e danni.....</u> | <u>14</u> |
| <u>Art. 16 - Diritti d'Autore.....</u> | <u>14</u> |
| <u>Art. 17 - Riservatezza delle informazioni.....</u> | <u>14</u> |
| <u>Art. 18 - Codice di comportamento e Patto di Integrità.....</u> | <u>15</u> |
| <u>Art. 19 - Norme di rinvio.....</u> | <u>15</u> |

Premessa

Il Comune di Grosseto intende affidare in appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), le attività di sorveglianza sanitaria del proprio personale e la nomina del Medico Competente previsto dal Testo Unico in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii).

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato ed in forza nell'ambito di tirocini non curriculari.

Il numero complessivo del personale è attualmente di 477 unità, di cui 18 tecnici (operai), 38 addetti ai servizi scolastici (educatori nido, insegnanti scuola materna, collaboratori scolastici, cuochi) e 86 agenti di polizia municipale, tenuto conto di eventuali nuove assunzioni e/o cessazioni.

L'espletamento dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria prevede le attività di cui agli artt. 25 (obblighi del Medico Competente) e 41 (Sorveglianza Sanitaria) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi degli artt. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria è ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici (esami clinici, biologici) e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001.

Le modalità della procedura della gara d'appalto e delle prestazioni sono definite nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in **36 mesi**, a decorrere dall'inizio dell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna sin da ora, su richiesta dell'Amministrazione, a prorogare l'espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo del presente appalto è pari ad € 103.250,00 esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72), così ripartiti:

- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 88.500,00 esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72) per il servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di Medico competente.
- € 14.750,00 esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72) per l'eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

L'importo a base di gara per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale

d'appalto per la durata triennale del contratto è fissato in complessivi **euro 88.500,00** (euro **29.500,00** annuali), **presuntivi in quanto trattasi di appalto a misura**, sulla base delle quantità indicate di seguito nella tabella A, esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72).

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. L'offerta economica dovrà essere inferiore o uguale al prezzo posto a base di gara.

Il ribasso unico proposto dall'aggiudicatario sarà applicato sui prezzi indicati nel sotto riportato Elenco Prezzi Unitari (si precisa che il ribasso unico proposto verrà applicato a tutte le voci).

L'Elenco Prezzi Unitari si basa sul "Prezzario INAIL 2018", utilizzato in sede di convenzione tra l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro in materia di Sorveglianza Sanitaria.

Per le prestazioni che vi sono soggette, l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Tabella A – Tipologia di prestazioni

| Tipologia di prestazioni | Quantità presunta per 36 mesi | Quantità presunta annuale | Costo unitario | Costo complessivo annuale |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Visita medica, giudizio idoneità, cartella sanitaria | 915 | 305 | 40 | 12200 |
| Accertamenti specialistici visita oculistica | 45 | 15 | 37,5 | 562,5 |
| Esami strumentali Glicemia | 90 | 30 | 1,75 | 52,5 |
| Esami strumentali creatininemia | 90 | 30 | 1,75 | 52,5 |
| Esami strumentali emocromo completo | 450 | 150 | 2,5 | 375 |
| Esami strumentali Enzimi epatici SGPT | 450 | 150 | 2 | 300 |
| Esami strumentali Enzimi epatici SGOT | 450 | 150 | 2 | 300 |
| Esami strumentali gamma GT | 450 | 150 | 2 | 300 |
| Esami strumentali Trigliceridemia | 450 | 150 | 1,75 | 262,5 |
| Esami strumentali Urine | 30 | 10 | 2 | 20 |
| Esami strumentali Visita ergoftalmologica (ergovision) | 450 | 150 | 17,5 | 2625 |
| Esami strumentali ECG | 450 | 150 | 17,5 | 2625 |
| Esami strumentali Prove di funzionalità respiratoria | 450 | 150 | 19 | 2850 |
| Esami strumentali Audiometria con esame otoscopio | 90 | 30 | 16,5 | 495 |
| Esami strumentali Azotemia | 60 | 20 | 2 | 40 |
| Alcool test | 270 | 90 | 16 | 1440 |
| Sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datori Prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti | a forfait | | 5000 | |
| Totale anno presunto | | | | 29500 |
| Totale triennio presunto | | | | 88500 |

Tabella B – Profilo dei dipendenti del Comune di Grosseto

| N. | Profilo | Totale |
|----|---|----------------------|
| 1 | Personale con profilo tecnico adibito ad attività amministrative | 66 |
| 2 | Personale con profilo tecnico adibito ad attività esterne | 18 |
| 3 | Personale Amministrativo non VDT | 6 |
| 4 | Personale Amministrativo VDT | 263 |
| 3 | Personale assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici (educatori nido, insegnanti, collaboratori, cuochi) | 38 (di cui 2 cuochi) |
| 4 | Agenti, Istruttori Polizia Municipale | 86 |
| 5 | Totale | 477 |

Art. 4 – Nomina del Medico Competente

Il Comune di Grosseto procederà alla nomina del Medico Competente a conclusione della procedura di appalto ed alla conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico. L'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del professionista o una rosa di massimo tre professionisti in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di Medico Competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81/2008. Il Medico Competente dovrà svolgere le prestazioni indicate nel presente capitolato e garantire la continuità del servizio.

Art. 5 – Compiti del Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il servizio di Sorveglianza sanitaria e di Medico Competente per le attività e i compiti che si dettagliano di seguito:

Il “Medico Competente” nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare agli obblighi richiamati all'art. 25 del medesimo decreto.

In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in

suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. 81/2008;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP) ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR);

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Inoltre, il Medico Competente dovrà provvedere:

1. all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al Datore di Lavoro e al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;
2. a fornire chiarimenti in merito alle proprie valutazioni. S'impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di Lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Il Medico Competente deve:

- avere uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08;
- essere iscritto, oltre che all'ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale;
- eseguire i prelievi necessari ed essere dotati della strumentazione necessaria all'esecuzione in proprio di spirometria, audiometria, visita ergoftalmologica (ergovision), E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza dal lavoratore dalla propria attività;
- disporre o poter avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- obbligarsi a garantire la sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di

- impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente Capitolato;
- partecipare a tutte le riunioni previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 con il Datore di Lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi (RSPP) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivanti dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione, per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari.

Il Medico Competente, annualmente o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi e al RSPP una relazione riassuntiva sui propri compiti al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore di Lavoro stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari all'eliminazione o riduzione dei rischi.

La Sorveglianza Sanitaria comprende, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva se prevista;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

L'Amministrazione comunale si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;

- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea, al fine del loro utilizzo per il prosieguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente.

Art. 6 – Luogo di esecuzione

Le visite mediche e gli accertamenti diagnostici ed esami clinici dovranno essere effettuate presso i seguenti luoghi:

1. locale adibito a stanza del Medico Competente presso Grosseto presso la sede del Palazzo Comunale, in Piazza Duomo n. 1 – Grosseto (GR); la strumentazione necessaria ad espletare le prestazioni ed eventuali adeguamenti se necessari saranno a carico dell'appaltatore.
2. Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici così come descritte nel precedente art. 5, unità mobili eventualmente possedute dall'appaltatore idonei e conformi alle normative specifiche. In tal caso i locali devono essere facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico entro 1.550 m di distanza in linea d'aria dalla sede amministrativa del Comune (Piazza Duomo, 1 Grosseto)

Le ulteriori prestazioni ricomprese nella Sorveglianza Sanitaria avverranno nelle sedi dell'Amministrazione comunale di cui all'allegato 1.

Nel locale messo a disposizione del Medico Competente di cui al comma 1 del presente articolo, possono comunque essere custodite le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso la/e sede/i dell'Amministrazione nelle giornate e negli orari che saranno indicati dai Datori di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale del Comune di Grosseto, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.
3. L'incaricato del Servizio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica periodica, preventiva, su richiesta del lavoratore, alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'incaricato del Servizio Personale dell'Amministrazione Comunale, che può proporre modifiche. Gli accertamenti di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sono effettuati dal Medico Competente entro il terzo giorno dalla data di richiesta del Servizio Personale, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato del Servizio Personale;

4. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.
5. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con l'incaricato del Servizio Personale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nell'arco di una settimana, salvo i casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari.
6. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.
7. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale di gara.
8. Il Medico Competente, rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inerente alle risultanze della visita effettuata ed entro tre giorni lavorativi, salvo i casi particolari di particolare complessità, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite il Servizio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Servizio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.
9. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
10. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente nominato di cui all'art. 4 e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivanti da: malattia o altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione parte dell'Amministrazione Comunale.
11. Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale entro 48 h dal suo verificarsi, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte del Medico Competente. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.
12. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata ai datori di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro di cui all'Allegato 1 al Capitolato (l'elenco è puramente

indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente sarà affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti alla sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie.

13. La convocazione di ciascuna delle riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati dai Datori di Lavoro tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni nell'arco di un anno, data la presenza, nell'Amministrazione, di più Datori di Lavoro ove se ne ravvisi la necessità.

Ogni qualvolta un Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione, per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari. Dopo l'aggiudicazione, ogni Datore di Lavoro dell'Amministrazione può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art 45 del D. Lgs. n. 81/2008.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il Medico Competente, annualmente o su richiesta di un Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

15. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempimento.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Trova applicazione, pertanto, l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - Personale per l'esecuzione del servizio

Il Medico Competente deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivanti a questo dallo svolgimento delle citate attività. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata

all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al successivo art. 12 (clausola risolutiva espressa – risoluzione del contratto) del presente capitolato.

Art. 11 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa richiesta dell'aggiudicatario.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata del contratto. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione".

Art. 12 – Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 13, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Grosseto potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Grosseto che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 13 – Stipulazione del contratto, garanzie e coperture assicurative e spese contrattuali

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto, l'appaltatore costituirà idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, in favore dell'Ente.

La garanzia avrà validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore (compreso il Professionista che sarà nominato Medico Competente) è tenuto a stipulare le polizze assicurative di responsabilità civile terzi con primarie compagnie di assicurazioni secondo le modalità e i massimali indicati nello schema di contratto.

Le spese da sostenere per la stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto ai servizi in appalto sono a carico dell'Aggiudicatario/Appaltatore.

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 14 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale di Grosseto

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, tramite il Datore di Lavoro, di:

- consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune di Grosseto;
- informare in anticipo i propri dipendenti dal calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- fornire al Medico Competente l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 15 - Infortuni e danni

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Diritti d'Autore

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al protocollo di Sorveglianza sanitaria resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Art. 17 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, i dati conosciuti dall'aggiudicatario e dal Comune di Grosseto, nonché dai lavoratori della stessa, e dai dipendenti e Dirigenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati dai suddetti esclusivamente per le finalità ivi connesse.

Le parti contraenti si impegnano a trattare i dati personali, tra cui anche le categorie particolari di dati, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Amministrazione Comunale parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, l'appaltatore porrà in essere le attività previste dal presente capitolato, in qualità di autonomo titolare del trattamento.

L'appaltatore, quale autonomo titolare del trattamento, dovrà garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativo, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali ed europee relative al trattamento dei dati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera c) l'Appaltatore *“istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”* e, inoltre, ai sensi del D. Lgs 81/2008 articolo 25, comma 1, lettera d) *“consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e con salvaguardia del segreto professionale”*.

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Grosseto quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

Art. 18 - Codice di comportamento e Patto di Integrità

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Grosseto, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere, per accettazione, il patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in esso inserite.

Art. 19 - Norme di rinvio

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. n. 50/2016;
- del D. Lgs. n. 81/2008;
- del D. Lgs. n. 151/2001;
- del Codice Civile;
- dei regolamenti comunali;
- del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003.

Allegato 1

Sedi di lavoro

- una sede comunale in Piazza Duomo n. 1 - 58100 – Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Zanardelli n. 2 - 58100 – Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Ginori, 43 - 58100 – Grosseto (GR);
- una sede comunale in Piazza Cavalieri, 9 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Piazza Baccarini, 3 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Colombo, 5 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Saffi, 17 e 17/C - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Civitella Paganico, 2 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Viale Sonnino, 50 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Piazza Lamarmora, 1 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via degli Apostoli, 11 - 58100 - Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Monte Rosa, 12 – 58100 - Grosseto (GR);
- cantiere in Via Moncenisio, 1 – 58100 – Grosseto (GR);
- una sede comunale in Via Gramsci, 1- 58100 – Grosseto (GR);
- Scuola d'infanzia “Le margherite” - via Umberto Giordano, 1 - Grosseto
- Scuola d'infanzia “Il folletto” - via San Sebastiano, 5 – Istia d'Ombrone (GR)
- Polo per l'infanzia “Il cappellaio matto” - via Fiesole, 18 – Grosseto
- Nido d'infanzia “La mimosa” - via Merloni, 12 – Grosseto
- Nido d'infanzia “L'aquilone” – via Mozambico, 22 - Grosseto